SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 237**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 20 luglio 1990.

Rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato Pag. 73

DECRETO 24 settembre 1990.

Istituzione di marche a due sezioni per diritti di cancelleria nei valori di L. 1.000, L. 2.000, L. 3.000, L. 5.000 e L. 10.000 e determinazione delle relative caratteristiche tecniche Pag. 74

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 12 settembre 1990.

Autorizzazione alla concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Marche per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale . . . . Pag. 5

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 1° ottobre 1990.

Autorizzazione a «La Réunion Française S.A.», con sede a Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni nel territorio della Repubblica italiana . . Pag. 6

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 1° ottobre 1990.

Piano di finanziamento per interventi su edifici privati danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani. (Ordinanza n. 2021/FPC) . . . . Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ancona

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 7

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 9

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 21 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 11

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Or.Al.To.» Società cooperativa fra dettaglianti a r.l., in Torino . . . . Pag. 12

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 13

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito . . . . Pag. 13

Provvedimenti concernenti le società cooperative . Pag. 13

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 2 ottobre 1990 . . . . Pag. 14

Ministero della sanità: Aumento del gettone di presenza spettante ai componenti del consiglio direttivo centrale della Lega italiana per la lotta contro i tumori . . . . Pag. 16

Ministero per i beni culturali e ambientali: Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Salimbeni per le arti figurative», in San Severino Marche . . . . Pag. 16

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 16

Regione Campania: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 16

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 64:

Berflex export, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1990.

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni «Delibera assembleare 28 dicembre 1972». Estrazione di obbligazioni «Delibera assembleare 24 maggio 1971».

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Rimborso di obbligazioni «AL/80 - 13%».

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1990.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1990.

Rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede:

che «con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti da tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive»;

che «gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, ne ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.»;

Ravvisata l'opportunità di adottare criteri per aumenti differenziati in dipendenza sia delle diverse utilizzazioni dei beni di proprietà dello Stato, nonché del tempo a decorrere dal quale le stesse hanno avuto inizio;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui già fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti, relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto così fissati:

a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;

c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni Kilowatt di potenza nominale.

2. Gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue.

3. I titolari delle concessioni in corso sono tenuti, conseguentemente, ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere almeno la metà di un'annualità del canone dopo l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui dovuti per estrazione di materiali dall'alveo di corsi d'acqua vanno moltiplicati: per 6, se derivanti da atti in data anteriore al 1° gennaio 1982; per 4, per 3.5, per 3, per 2, per 1.5 se derivanti da atti posti in essere, rispettivamente, nei periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990.

2. I canoni di cui al comma 1 non possono, comunque, essere inferiori a L. 4.800 per ogni metro cubo di materiale estratto.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura che vengono, pertanto, così fissati:

a) per le pertinenze di prima classe: L. 924.000 per ettaro;

b) per le pertinenze di seconda classe: L. 756.000 per ettaro;

c) per le pertinenze di terza classe: L. 504.000 per ettaro;

d) per le pertinenze di quarta classe: L. 336.000 per ettaro.

2. L'importo annuo di detti canoni non può essere comunque inferiore a L. 60.000.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, che vengono pertanto fissati, rispettivamente, in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonché in L. 60 ed in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale.

2. L'importo annuo di tali canoni non può essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni.

Art. 5.

1. Per le utilizzazioni di terreni del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato a scopo agricolo, silvo-pastorale e sfalcio d'erba, restano invariati i criteri di determinazione dei canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia di affitto dei fondi rustici.

Art. 6.

1. Tutti i canoni annui, proventi, diritti erariali comunque dovuti per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico dello Stato, con esclusione dei beni demaniali di cui agli articoli precedenti e di cui al comma 6 dell'art. 12 del decreto-legge citato nella premessa, vanno moltiplicati, a decorrere dal 1° gennaio 1990, per 6, se derivanti da atti o contratti posti in essere in data anteriore al 1° gennaio 1982, per 4, per 3.5, per 3, per 2 e per 1.5 se derivanti da atti o contratti posti in essere rispettivamente nei periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990.

Art. 7.

1. Per l'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni del demanio pubblico e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, con esclusione dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 sono fissati in misura corrispondente a quella risultante dalla stima del competente ufficio tecnico erariale riferita all'anno 1989, moltiplicata per 1.5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1990
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 25

90A4303

DECRETO 24 settembre 1990.

Istituzione di marche a due sezioni per diritti di cancelleria nei valori di L. 1.000, L. 2.000, L. 3.000, L. 5.000 e L. 10.000 e determinazione delle relative caratteristiche tecniche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 99, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria, che, tra l'altro, prevede l'utilizzazione in via esclusiva di marche a madre e figlia quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione, e fissa, alle tabelle *A* e *B*, gli importi dei diritti da corrispondere per il rilascio delle copie e delle certificazioni;

Ritenuto necessario provvedere all'istituzione di apposite marche a doppia sezione per la corresponsione dei suddetti diritti e determinarne la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite marche a doppia sezione per diritti di cancelleria nei seguenti valori:

L. 1.000 (mille);
L. 2.000 (duemila);
L. 3.000 (tremila);
L. 5.000 (cinquemila);
L.10.000 (diecimila).

Art 2.

Le marche di cui all'articolo precedente sono stampate in calcografia a due colori su carta filigranata.

Il formato delle marche (due sezioni) è di mm 60 x 40 mentre il formato di ciascuna delle due sezioni è di mm 30 x 40.

La filigrana è formata da stelle distese a tappeto su tutto il foglio.

La perforazione è di 13 1/4 x 14.

Le marche sono costituite da due sezioni unite da una composizione a grafico, ciascuna sezione reca la legenda «DIRITTI DI CANCELLERIA E VARIE DCV» e rispettivamente il valore «LIRE 1000», «LIRE 2000», «LIRE 3000», «LIRE 5000» e «LIRE 10000».

La sezione di sinistra riporta in vignetta la riproduzione del monumento raffigurante «La Giustizia Alata»; la sezione di destra riporta in vignetta una torre che regge una bilancia simbolo della giustizia.

Ciascuna sezione poggia su un rettangolo con fondino di sicurezza destinato a ricevere la numerazione la quale è stampata a getto d'inchiostro in nero.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

valore da L. 1.000: terra di Siena e azzurro intenso;
valore da L. 2.000: rosso e nero;
valore da L. 3.000: viola e porpora;
valore da L. 5.000: verde e bruno;
valore da L. 10.000: arancio e azzurro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4316

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 settembre 1990.

Autorizzazione alla concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Marche per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 415 Pres. del 27 settembre 1988 con la quale la regione Marche in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 5823 del 26 settembre 1988, ha trasmesso i progetti da finanziare elencando nella parte «A» quelli ricadenti in aree centro-nord e nella parte «B» quelli appartenenti ad aree meridionali;

Visto il decreto in data 18 aprile 1989 con il quale il Ministro dei lavori pubblici ha autorizzato, tra l'altro, ai sensi della legge n. 67/1988 la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Marche di un mutuo di L. 7.200.000.000 per la realizzazione dello schema idrico integrato Consorzio «Nera-Tennacola» nel tratto S. Elpidio a Mare-Civitanova Marche, corrispondente al 90% del costo complessivo dell'intervento (L. 8.000.000.000);

Considerato che la realizzazione del suddetto tratto di condotta S. Elpidio a Mare-Civitanova Marche-Montecosaro-Morrovalle si inseriva nella previsione di un primo lotto funzionale nello schema idrico Nera-Tennacola dell'importo di L. 70.000.000.000 da finanziare: lire 44 miliardi con i fondi FIO, per lire 18 miliardi con mutuo della Cassa depositi e prestiti a carico del consorzio e per lire 8 miliardi ai sensi della citata legge n. 67/1988;

Visto che il finanziamento FIO disposto dal CIPE con deliberazione del 19 dicembre 1989 per l'acquedotto in parola è risultato peraltro di soli 24 miliardi, con una riduzione quindi di 20 miliardi su quello richiesto, che non consente più la completa realizzazione del 1° lotto funzionale così come previsto;

Considerato che il Consorzio acquedotto del Nera a seguito delle citate circostanze ha predisposto apposita scheda-progetto e relativi atti progettuali che prevedono, in sostituzione dell'originario progetto, tratto S. Elpidio a Mare-Civitanova Marche, la realizzazione di circa km 11 di condotta lungo la vallata del fiume Chienti, sempre rientrante nello schema idrico suindicato;

Visto che il consiglio direttivo del Consorzio acquedotto del Nera con deliberazione n. 15 del 9 febbraio 1990 ha approvato la suddetta variante per l'importo di L. 8.000.000.000 e ha deciso di richiedere la devoluzione per tale variante dei mutui di L. 7.200.000.000già autorizzato con decreto ministeriale 18 aprile 1989 ai sensi della legge n. 67/1988 e di L. 800.000.000 a carico della regione entrambi già formalmente concessi dalla Cassa depositi e prestiti con provvedimenti in data 12 gennaio 1990;

Visto che la giunta regionale, in considerazione che il nuovo progetto è coerente a quanto richiesto al punto 2.2 della deliberazione CIPE del 14 giugno 1988 e tenuto conto della particolare situazione di grave emergenza idropotabile del territorio interessato, ha accolto con deliberazione n. 1589 del 22 marzo 1990, la determinazione del Consorzio del Nera per una diversa destinazione dei mutui di cui sopra;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto per tenere conto delle variazioni richieste dal servizio lavori pubblici della regione Marche con nota n. 2085 del 7 maggio 1990;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Direzione generale della difesa del suolo sugli atti progettuali e relativa scheda-progetto di cui alla variante proposta, ai fini di verificare la rispondenza ai criteri di ammissibilità fissati con deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione

Marche di mutuo finalizzato alla esecuzione dell'intervento sottoindicato, in sostituzione di quello relativo al tratto S. Elpidio a Mare-Civitanova Marche già autorizzato con decreto ministeriale 18 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1989.

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
—	—
Consorzio acquedotto del Nera — Schema idrico integrato consorzio «Nera - Tennacola» 1° lotto funzionale - Variante 2° stralcio	7.200.000

Roma, 12 settembre 1990

Il Ministro: PRANDINI

90A4305

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° ottobre 1990.

Autorizzazione a «La Réunion Française S.A.», con sede a Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la domanda in data 16 novembre 1989, con la quale «La Réunion Française - Societé Anonyme d'Assurances ed de Réassurances - Rappresentanza generale per l'Italia», con sede in Genova, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 20 luglio 1990, n. 001485, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla rappresentanza anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990;

Considerato che al fine di garantire l'effettiva attuazione del programma d'attività presentato, La Réunion Française - Societé Anonyme d'Assurances et de Réassurances, nella sua qualità di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia, si è impegnata a ripianare, mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita conseguita dalla rappresentanza medesima;

Decreta:

La Réunion Française - Société Anonyme d'Assurances et de Réassurances con sede in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; r.c. veicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità del vettore; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della r.c. obbligatoria natanti; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4337

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° ottobre 1990.

Piano di finanziamento per interventi su edifici privati danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani. (Ordinanza n. 2021/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1987, con la quale si dettano norme in merito ai

compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle provincie di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Viste le note della prefettura di Roma: n. 9620/4474 del 31 luglio 1989, n. 7077/4474 del 24 maggio 1989, n. 9620/4474 del 26 agosto 1989, n. 5951/4474 del 5 maggio 1989, n. 9620/4474 del 22 settembre 1989, n. 11421/4474 del 24 ottobre 1989, n. 9620/4474 del 13 novembre 1989, n. 2017/4474 del 27 febbraio 1990, n. 14559/4474 del 12 dicembre 1989, con le quali vengono trasmesse le richieste dei comuni;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza n. 1947 del 12 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990, con la quale è stata accantonata, per interventi nel settore privato nei comuni dei Castelli Romani individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, la somma di lire 2.600 milioni, risultante di gran lunga inferiore alla somma richiesta il cui onere ammonta a L. 18.453.039.486;

Considerato che il dipartimento delle protezione civile non può adempiere a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC, in quanto solo parte dei comuni interessati ha provveduto agli adempimenti di cui al comma primo dello stesso art. 10;

Ritenuto di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore privato, per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento, i cui importi sono stati desunti percentualmente sull'assommare delle richieste pervenute, dai comuni dei Castelli Romani individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, nonché di dover dare, direttamente ai comuni interessati, la facoltà di individuare le domande ammesse a finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Si autorizzano, per interventi nel settore privato nei comuni in elenco le spese a seguito indicate:

Marino	196.127.486
Castelgandolfo	302.813.372
Genzano	590.123.418
Velletri	706.237.680
Nemi	85.738.549
Lanuvio	272.793.607
Grottaferrata	27.682.350
Ariccia	198.647.844
Rocca di Papa	219.835.694

Art. 2.

I singoli comuni, sulla scorta delle somme rese disponibili dal precedente articolo, e delle priorità definite ai sensi del primo comma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC, individuano, sentito il parere della regione Lazio, le domande ammesse a finanziamento.

Art. 3.

Resta confermato quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 dell'ordinanza n. 1600/FPC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4310

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questa università intese ad ottenere la modifica dell'art. 14-*bis*, lettera *a)*, inserendo per la facoltà di economia e commercio la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali e l'inserimento nello statuto medesimo dell'articolato relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitati e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le proprie note n. 17652 del 4 luglio 1987 e n. 12016 del 15 aprile 1989 con le quali sono state tramesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale, nella seduta del 25 giugno 1988, favorevole all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in questione;

Vista la nota ministeriale n. 1069 del 17 luglio 1989 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 14-*bis* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, relativo all'elenco delle scuole dirette a fini speciali è integrato con l'aggiunta della scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali».

Art. 2.

Dopo l'art. 256 e con lo spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente articolo unico relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali».

Art. 257. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università di Ancona. La scuola ha il compito di preparare personale capace di operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persona singola, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale, che costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione.

La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate salvo, per il primo anno, in cui le ore di attività pratiche possono essere inferiori a duecento.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di economia e commercio e di medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Le discipline obbligatorie sono tutte proprie della scuola La possibilità della mutuazione si dà solo per le materie opzionali.

Le discipline obbligatorie impartite nella scuola sono le seguenti:

1) *Discipline professionali caratterizzanti la scuola:*

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale);

totale esami del gruppo: otto.

2) *Discipline di base:*

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con un unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

1) principi e fondamenti del servizio sociale;

2) metodi e tecniche del servizio sociale I;

3) diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

4) diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

5) medicina sociale e igiene;

6) psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

1) metodi e tecniche del servizio sociale II;

2) programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

3) psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

4) istituzioni di sociologia;

5) ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

6) politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

1) metodi e tecniche del servizio sociale III;

2) ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

3) programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

4) politica dei servizi sociali;

5) psicologia e sociologia della devianza.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;

2) diritto penale;

3) diritto penitenziario;

4) economia politica;

5) igiene mentale e psichiatria;

6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

7) psicologia sociale;

8) sociologia della famiglia;

9) statistica sociale;

10) storia delle istituzioni politiche.

Il piano di studi è predisposto annualmente dal consiglio della scuola, deve contenere tutte le materie obbligatorie e almeno quattro materie opzionali, delle quali ultime lo studente dovrà sceglierne tre.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'attività pratica comporta la partecipazione ad attività di formazione-lavoro in strutture attinenti al settore dei servizi sociali sulla base di specifiche convenzioni con l'Università.

Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale designato dal consiglio della scuola, per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Gli esami di profitto si svolgono con le medesime modalità di quelli del corso di laurea.

Il tirocinio professionale è valutato da una commissione di docenti di discipline professionali sulla base di una relazione scritta dallo studente.

La valutazione tiene conto delle indicazioni dei supervisori degli enti convenzionati.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 marzo 1990

Il rettore: BRUNI

90A4291

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 25 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1987, n. 291) con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 11 aprile 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1987, citato nelle premesse, è così modificato:

Art. 347. — Il primo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie, medicina veterinaria».

Il secondo comma viene cassato.

Art. 349. — Il secondo comma viene cassato.

Vengono inseriti i seguenti terzo e quarto comma:

«Alla fine di ciascun anno lo specializzando deve superare un esame "teorico-pratico" sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola e costituita da docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta».

«Il corso di specializzazione si conclude con un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

90A4292

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 21 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata del consiglio della facoltà di agraria;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulla scuola diretta a fini speciali all'art. 611 contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la «scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche».

Art. 2.

Dopo l'art. 709 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche:

Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche

Art. 710. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche presso l'Università di Torino.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle colture.

La scuola rilascia il diploma in «tecnico fitoiatrico».

Art. 711. — La scuola ha la durata di due anni, suddivisi in quattro semestri.

Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 712. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di agraria (corso di laurea in scienze agrarie) cui afferiscono gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 713. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

I Semestre:

botanica agraria;
zoologia agraria;
elementi di chimica;
elementi di agronomia ed ecologia agraria;
tecniche di coltivazioni erbacee;
tecniche di coltivazioni arboree.

II Semestre:

fitofarmaci;
piante infestanti;
nematologia agraria;
entomologia agraria;
patologia vegetale;
parassitologia animale dei vegetali.

III Semestre:

fitobatteriologia;
malattie non parassitarie;
virologia vegetale;
tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci;
fitoiatria;
metodologie statistiche applicate alla fitoiatria.

IV Semestre:

metodi e tecniche di lotta biologica integrata;
mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci;
applicazioni fitoiatriche;
valutazioni dei danni da avversita;
legislazione fitosanitaria e quarantena;
organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Non sono ammesse abbbreviazioni di corso.

Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia del corso in attività sperimentali.

Art. 714. — L'attivià pratica comporta, oltre alle esercitazioni relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi di studio guidati.

Art. 715. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione ed ha durata di almeno ottanta ore.

Art. 716. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico' è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 717. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 718. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 agosto 1990

Il rettore: DIANZANI

90A4293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 settembre 1990 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Guennadi Vassilievitch Bobylev, console dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche a Genova;

Enrico Renzo Zoppas, console onorario della Repubblica di Ungheria a Venezia.

90A4328

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 settembre 1990:

Pizzuto Adriana, notaio residente nel comune di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento, è trasferita nel comune di Cammarata, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Rito Paolo, notaio residente nel comune di Bisaccia, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Calitri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Greco Roberto, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Guardia Lombardi, distretto notarile di Avellino, con l'anzidetta condizione;

Barbera Filomena, notaio residente nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Cinquepalmi Amelia, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Berardino Leonardo, notaio residente nel comune di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Valenzano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Campo Renato, notaio residente nel comune di Santa Marinella, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Fabiano Giampiero, notaio residente nel comune di Rocca Sinibalda, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Capriate San Gervasio, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Petrachi Benedetto, notaio residente nel comune di Galatina, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Carovigno, distretto notarile di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Longobardi Agostino, notaio residente nel comune di Frosolone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Isernia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Iadecola Giacinto, notaio residente nel comune di Cervaro, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Cassino, con l'anzidetta condizione;

Basso Ivan, notaio residente nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Acireale, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sipione Carlotta, notaio residente nel comune di Mantova, è trasferito nel comune di Giarre, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Federico Maria, notaio residente nel comune di Bianco, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Catanzaro, con l'anzidetta condizione;

Ruta Francesco, notaio residente nel comune di Lucca, è trasferito nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Viggiani Carlo, notaio residente nel comune di Oriolo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Paola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scornajenghi Riccardo, notaio residente nel comune di Mormanno, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di San Giovanni in Fiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Vassalli Gustavo, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Guastamacchia Domenico, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Morelli David, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Vaini Fabio, notaio residente nel comune di Sabbioneta, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova, con l'anzidetta condizione;

Giardina Domenico, notaio residente nel comune di Militello in Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Sant'Angelo di Brolo, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Monari Beatrice, notaio residente nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Cardarelli Sergio, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Reni Marcella Clara, notaio residente nel comune di Taurianova, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Palmi, con l'anzidetta condizione;

Busani Angelo, notaio residente nel comune di Berceto, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Lavagetto Stefano, notaio residente nel comune di Colorno, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione;

Di Giorgi Rosario, notaio residente nel comune di Chignolo Po, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Borri Roberto, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Vigevano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Blasi Maurizio, notaio residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Voghera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cammuso Gustavo, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Varrati Valerio, notaio residente nel comune di San Giuliano Terme, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Altiero Vittorio, notaio residente nel comune di Pratola Peligna, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roccaraso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Morciano Luigi, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Cesarini Bruno, notaio residente nel comune di Montefalco, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Norcia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Silvestro Vincenzo, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Stellacci Francesco, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Terlizzi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Carraro Massimo, notaio residente nel comune di Piovene Rocchette, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Schio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1990:

il decreto ministeriale 26 settembre 1990, è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Federico Maria alla sede di Catanzaro;

Critelli Pasquale, notaio residente nel comune di Soveria Mannelli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Catanzaro, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

90A4329

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Or.Al.To.» Società cooperativa fra dettaglianti a r.l., in Torino.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1990, il dott. Filippo Iannelli, residente a Torino in via Monte di Pietà, 2, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Or.Al.To.» Società cooperativa fra dettaglianti a r.l., con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 novembre 1989 in sostituzione del dott. Mario Fimiani.

90A4330

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 agosto 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L.A.B.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 5 luglio 1990 al 4 gennaio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mangimi Marzoli*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), licenziati dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 25 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. ISP - Investimenti speciali e produttività*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 agosto 1986:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 28 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Expand Italia*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Louis*, con sede in Monterado (Ancona) e stabilimento di Monterado (Ancona), licenziati dall'11 settembre 1988 al 13 marzo 1989:

periodo: dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mirus*, con sede in Camporotondo di Fiastrone (Macerata) e stabilimento di Camporotondo di Fiastrone (Macerata), licenziati dall'11 ottobre 1983:

periodo: dall'11 aprile 1984 al 10 ottobre 1984;
CIPI 27 maggio 1982: dal 28 settembre 1981;
causa: crisi aziendale.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mirus*, con sede in Camporotondo di Fiastrone (Macerata) e stabilimento di Camporotondo di Fiastrone (Macerata), licenziati dall'11 ottobre 1983:

periodo: dall'11 ottobre 1984 al 10 aprile 1985;
CIPI 27 maggio 1982: dal 28 settembre 1981;
causa: crisi aziendale.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mirus*, con sede in Camporotondo di Fiastrone (Macerata) e stabilimento di Camporotondo di Fiastrone (Macerata), licenziati dall'11 ottobre 1983:

periodo: dall'11 aprile 1985 al 10 ottobre 1985;
CIPI 27 maggio 1982: dal 28 settembre 1981;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Serio maglieria*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 9 luglio 1986:

periodo: dal 10 luglio 1990 al 9 gennaio 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Val Tronto*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno), licenziati dal 14 luglio 1989 al 12 marzo 1990:

periodo: dal 13 marzo 1990 al 12 settembre 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 1° maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio M.B.M.*, con sede in Serra dei Conti (Ancona) e stabilimento di Serra dei Conti (Ancona), licenziati dal 27 ottobre 1986:

periodo: dal 27 aprile 1990 al 26 ottobre 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

90A4295

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1990, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 282, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono state approvare le modificazioni agli articoli 5, 33, 34, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 61, 64 e 66 dello statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 537.

90A4331

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 13 settembre 1990 il dott. Francesco Jannone di Genova è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Lince», con sede in Genova, in sostituzione del dott. Umberto Pirrera, dimissionario.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1990 il prof. Piergiorgio Gattinoni è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Solidarietà», con sede in Limbiate (Milano), in sostituzione del rag. Ettore Fontana, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1990 i poteri conferiti alla dott.ssa Sandra D'Intino commissario governativo della società cooperativa «Il telefono», con sede in Pescara, sono stati prorogati per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del decreto ministeriale 13 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1990 i poteri conferiti al dott. Alfredo Caporizzi, commissario governativo della società cooperativa «Prima Giulio Pastore», con sede in Bari, sono stati prorogati fino al 14 marzo 1991.

90A4311

MINISTERO DEL TESORO

N. 192

Corso dei cambi del 2 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1166,550	1166,550	1166,50	1166,550	1166,550	—	1166,660	1166,550	1166,550	1166,55
E.C.U.	1545,400	1545,400	1546 —	1545,400	1545,400	—	1545,500	1545,400	1545,400	1545,50
Marco tedesco	748,430	748,430	748,75	748,430	748,430	—	748,550	748,430	748,430	748,43
Franco francese	223,420	223,420	223,75	223,420	223,420	—	223,420	223,420	223,420	223,42
Lira sterlina	2194,750	2194,750	2193 —	2194,750	2194,750	—	2195,410	2194,750	2194,730	2194,75
Fiorino olandese	663,730	663,730	664,75	663,730	663,730	—	663,750	663,730	663,730	663,73
Franco belga	36,327	36,327	36,33	36,327	36,327	—	36,334	36,327	36,327	36,32
Peseta spagnola	11,947	11,947	11,9850	11,947	11,947	—	11,947	11,947	11,947	11,94
Corona danese	195,910	195,910	195,50	195,910	195,910	—	195,920	195,910	195,910	195,91
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2010 —	2009,500	2009,500	—	2009,500	2009,500	2009,500	—
Dracma greca	7,530	7,530	7,53	7,530	7,530	—	7,529	7,530	7,530	—
Escudo portoghese	8,426	8,426	8,42	8,426	8,426	—	8,433	8,426	8,426	8,42
Dollaro canadese	1010,650	1010,650	1012 —	1010,650	1010,650	—	1010,600	1010,650	1010,650	1010,65
Yen giapponese	8,514	8,514	8,52	8,514	8,514	—	8,513	8,514	8,514	8,51
Franco svizzero	898,620	898,620	898 —	898,620	898,620	—	898,690	898,620	898,620	898,62
Scellino austriaco	106,410	106,410	106,40	106,410	106,410	—	106,430	106,410	106,410	106,41
Corona norvegese	192,940	192,940	193 —	192,940	192,940	—	193 —	192,940	192,940	192,94
Corona svedese	203,230	203,230	203 —	203,230	203,230	—	203,180	203,230	203,230	203,23
Marco finlandese	315,260	315,260	315 —	315,260	315,260	—	315,280	315,260	315,260	—
Dollaro australiano	968,400	968,400	968 —	968,400	968,400	—	968,650	968,400	968,400	968,40

Media dei titoli del 2 ottobre 1990

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,850
» » » 22- 6-1987/91	95,980
» » » 18- 3-1987/94	81 —
» » » 21- 4-1987/94	79,875
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,750
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,775
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,028

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,980
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18-10-1985/90	100,075
» » » » 1-11-1983/90	100,150
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,525
» » » » 18-12-1985/90	100,575
» » » » 1- 1-1984/91	100,725
» » » » 17- 1-1986/91	100,500
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,920
» » » »	1- 8-1984/91	100,850
» » » »	1- 9-1984/91	100,820
» » » »	1-10-1984/91	101 —
» » » »	1-11-1984/91	101,050
» » » »	1-12-1984/91	101 —
» » » »	1- 1-1985/92	101,750
» » » »	1- 2-1985/92	100,750
» » » »	18- 4-1986/92	100,820
» » » »	19- 5-1986/92	100,700
» » » »	20- 7-1987/92	100,580
» » » »	19- 8-1987/92	101,570
» » » »	1-11-1987/92	100,580
» » » »	1-12-1987/92	100,550
» » » »	1- 1-1988/93	100,400
» » » »	1- 2-1988/93	100,200
» » » »	1- 3-1988/93	100,120
» » » »	1- 4-1988/93	100,200
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,780
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,730
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,700
» » » »	19- 8-1986/93	99,500
» » » »	1- 9-1988/93	100,470
» » » »	18- 9-1986/93	99,450
» » » »	1-10-1988/93	100,470
» » » »	20-10-1986/93	98,670
» » » »	1-11-1988/93	100,670
» » » »	18-11-1986/93	99 —
» » » »	19-12-1986/93	99,750
» » » »	1- 1-1989/94	100,250
» » » »	1- 2-1989/94	100,270
» » » »	1- 3-1989/94	99,920
» » » »	15- 3-1989/94	99,800
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1988/94	98,980
» » » »	1-10-1987/94	99,250
» » » »	1-11-1988/94	99,125
» » » »	1- 1-1990/95	99,100
» » » »	1- 2-1985/95	100,050
» » » »	1- 3-1985/95	97,770
» » » »	1- 4-1985/95	97,270
» » » »	1- 5-1985/95	97,520
» » » »	1- 6-1985/95	97,650
» » » »	1- 7-1985/95	98,580
» » » »	1- 8-1985/95	97,850
» » » »	1- 9-1985/95	97,550
» » » »	1-10-1985/95	97,870
» » » »	1-11-1985/95	97,820
» » » »	1-12-1985/95	97,980
» » » »	1- 1-1986/96	98,250
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,850
» » » »	1- 2-1986/96	98,270
» » » »	1- 3-1986/96	98,170
» » » »	1- 4-1986/96	97,980
» » » »	1- 5-1986/96	97,850
» » » »	1- 6-1986/96	98,400
» » » »	1- 7-1986/96	98,170
» » » »	1- 8-1986/96	97,320
» » » »	1- 9-1986/96	97,320
» » » »	1-10-1986/96	95,150
» » » »	1-11-1986/96	95,270
» » » »	1-12-1986/96	96,530
» » » »	1- 1-1987/97	99,470
» » » »	1- 2-1987/97	95,600
» » » »	18- 2-1987/97	95,600
» » » »	1- 3-1987/97	95,470
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,400
» » » »	1- 5-1987/97	95,400
» » » »	1- 6-1987/97	96,900
» » » »	1- 7-1987/97	96,020
» » » »	1- 8-1987/97	95,680
» » » »	1- 9-1987/97	96,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,980
» » »	9,25%	1-12-1990	96,950
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,170
» » »	11,50%	1-11-1991	99,870
» » »	11,50%	21-12-1991	99,800
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,980
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,620
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,700
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,170
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,100
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,340
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,330
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,870
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,870
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,050
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,830
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,400
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,270
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,300
» » »	12,50%	1-10-1992	99,820
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,050
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,170
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,170
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,800
» » »	12,50%	1-10-1993	98,220
» » »	12,50%	1-11-1993	97,750
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,270
» » »	12,50%	17-11-1993	97,680
» » »	12,50%	1-12-1993	97,670
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,900
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,350
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,020

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,250
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,700
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,750
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,175
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,180
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,250
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,580
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,650
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M02100

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aumento del gettone di presenza spettante ai componenti del consiglio direttivo centrale della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, registrato. 9, foglio n. 197, l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del consiglio direttivo centrale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1982) e al decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986), è stato aumentato del 30 per cento a decorrere dal 29 novembre 1988.

90A4333

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Salimbeni per le arti figurative», in San Severino Marche

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1990, registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 387, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della «Fondazione Salimbeni per le arti figurative», con sede in San Severino Marche (Macerata).

90A4296

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 9 ottobre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.605
Benzina super senza piombo	»	1.555
Benzina normale	»	1.555
Benzina agricola	»	738
Benzina pesca e piccola marina	»	1.507
Gasolio autotrazione	»	1.112
Gasolio agricoltura	»	612
Petrolio agricoltura	»	578
Gasolio pesca e piccola marina	»	411
Petrolio pesca e piccola marina	»	401

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.064	1.067	1.070	1.073	1.076
Petrolio (*)	»	789	792	795	798	801
Olio comb.le fluido	L./kg	633	636	639	642	645

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4374

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto n. 11610 del 24 luglio 1990, del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Vitologatti» in comune di Salerno di cui è titolare la S.I.A.B. S.n.c.

Con decreto n. 11611 del 24 luglio 1990, del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Don Carlo» in comune di Contursi Terme di cui è titolare la Nocera Umbra sud S.p.a.

Con decreto n. 11612 del 24 luglio 1990, del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Acqua della Madonna» in comune di Castellammare di Stabia di cui è titolare la Iamm S.p.a.

90A4297

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000